



COMUNE DI CODIGORO
PROVINCIA DI FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 128 del 27/11/2025

OGGETTO: CONVENZIONE PER L'USO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE DELL'EX CAMPO SPORTIVO E FABBRICATO AD USO SALA CIVICA IN ITALBA DI CODIGORO

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **ventisette** del mese di **novembre** alle ore **20:50** nella Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale convocata dal Sindaco con apposito avviso. Partecipano:

ZANARDI ALICE	Sindaco	Presente
FABBRI FRANCESCO	Vice-Sindaco	Presente
ADAMI STEFANO	Assessore	Presente
FERRETTI GRAZIELLA	Assessore	Presente
BONAZZA SAMUELE	Assessore	Presente
MANTOVANI ELIA	Assessore	Presente

Presenti n. 6

Assenti n. 0

Partecipa il Segretario Generale BRIGNOLA VALERIO.

Presiede il Sindaco ZANARDI ALICE che, accertato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare la seguente proposta di deliberazione:

**PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 1259 / 2025**

**TERZO SETTORE
URBANISTICA, ED. PRIVATA, PATRIMONIO,
SUE, SUAP, PROGETTI STRATEGICI
AREE INTERNE**

OGGETTO: CONVENZIONE PER L'USO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE DELL'EX CAMPO SPORTIVO E FABBRICATO AD USO SALA CIVICA IN ITALBA DI CODIGORO
--

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 18/02/2025, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025-2027;
- Il Comune di Codigoro riconosce il diritto allo sport come un diritto fondamentale, favorisce l'attività sportiva per l'inclusione, il benessere e la crescita personale di tutti i cittadini garantendo l'accesso ai propri impianti sportivi, che ai sensi dell'art. 826 ultimo comma del codice civile, rientrano nel patrimonio indisponibile e la cui funzione è finalizzata alla promozione dello sport, senza distinzioni di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali;
- l'Amministrazione Comunale garantisce la fruizione e la gestione degli impianti sportivi tramite convenzioni con società sportive dilettantistiche e associazioni del territorio, privilegiando l'elemento aggregativo della pratica sportiva quale strumento di benessere e di crescita individuale e collettiva;
- che questo Comune è proprietario di un impianto sportivo costituito da un campo da calcio con annesso fabbricato di servizio, sito in Italba di Codigoro (FE), Loc. Gran Linea snc, individuato catastalmente al catasto terreni al foglio n. 39, mapp. 26, e al catasto fabbricato al foglio n. 39 mapp. 220;
- che è scaduta al 20.10.2025 tale concessione in comodato dell'impianto;
- l'Associazione Culturale Italba APS con nota in data 22/10/2025, acquisita al protocollo n. 19005/2025 chiedeva la sottoscrizione di un nuovo contratto di comodato d'uso gratuito degli impianti sopra individuati, al fine di contribuire alla costituzione dell'identità comunitaria;

Visti:

- l'art. 118, comma 4 della Costituzione Italiana, ai sensi del quale "Stato, Regioni,

Città Metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”;

- l'art. 117 comma 2 lettera e) e comma 3 in tema di legislazione esclusiva e concorrente tra Stato e Regioni in materia di concorrenza e ordinamento sportivo;

- la legge 86/2019 di «Riforma dello Sport» e i relativi decreti attuativi, i D. Lgs. n. 36 e n. 38 del 28.02.2021;

- il D. Lgs 201/2022 del 23.12.2021 in tema di «Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica»;

- l'art. 13 comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023, in base quale: “[...] Le disposizioni del codice non si applicano ai contratti esclusi, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito, anche qualora essi offrano opportunità di guadagno economico, anche indiretto”;

- l'art. 12 della Legge n. 241/1990 , in cui si prevede che: “[...] La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi”;

- l'art. 13 della legge Regionale n. 8/2017, in virtù del quale: “Gli enti locali individuano i soggetti cui affidare gli impianti sportivi, non gestiti direttamente, con procedure a evidenza pubblica nel rispetto dei principi vigenti in materia quali imparzialità, trasparenza e adeguata pubblicità. Gli enti locali disciplinano le condizioni e le modalità di affidamento in gestione degli impianti sportivi con particolare riferimento a quelli aventi minore rilevanza economica sulla base dei seguenti principi: a) compatibilità fra le attività sportive praticabili e quelle esercitate negli impianti, favorendone l'uso da parte dei praticanti del territorio che svolgono attività sportiva; b) valorizzazione delle potenzialità degli impianti, attraverso la definizione di un rapporto equilibrato, ove compatibile con le caratteristiche degli impianti stessi, fra il normale uso sportivo, la loro utilizzazione da parte del pubblico, l'eventuale organizzazione di attività volte a promuovere l'esercizio della pratica sportiva e lo svolgimento di attività ricreative e sociali; c) valutazione dei requisiti di qualificazione e affidabilità economica richiesti per la gestione degli impianti, nonché delle competenze e capacità maturate in eventuali precedenti esperienze di gestione; d) valutazione dell'offerta sulla base del miglior rapporto tra qualità e prezzo, da individuare secondo criteri predeterminati, purché sia assicurato l'equilibrio economico della gestione degli impianti. Ai fini dell'applicazione dei principi stabiliti dai commi 1 e 2 la Regione individua linee guida contenenti migliori pratiche, non vincolanti, al fine della loro promozione sul territorio, nonché le correlate definizioni applicative;

- l'art. 16 del Regolamento comunale per le concessioni di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici a privati ed enti di cui all'art. 12 della Legge n. 241/1990, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale. n. 7 del 26.02.2014, in cui è previsto che: “Il godimento a condizioni agevolate o gratuite di impianti, attrezzature od altro di proprietà comunale, afferenti attività sportive, ricreative o il tempo libero in genere o altro, è concesso, su richiesta motivata, mediante apposita deliberazione, adottata dalla Giunta Comunale. Nella deliberazione dovranno essere previste tutte le idonee garanzie relative alla conservazione delle strutture affidate in godimento ed espressamente prevista l'esclusione di qualsiasi responsabilità del Comune per l'uso degli stessi”;

- la legge regionale n. 3/2023 avente ad oggetto: "Norme per la promozione ed il sostegno del terzo settore, dell'amministrazione condivisa e della cittadinanza attiva";

Considerato che:

- nell'esercizio della propria autonomia, sancita dall'art. 5 della Costituzione, e in conformità alla normativa di riferimento del D. Lgs. 201/2022, l'Ente determina le proprie scelte organizzative e gestionali per i servizi di interesse economico generale prestati a livello locale, assicurando la centralità del cittadino e favorendo forme di partecipazione attiva;

- il servizio di gestione degli impianti sportivi, avente natura di servizio pubblico di carattere generale (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 858 del 28 gennaio 2021), può essere organizzato dall'Ente secondo modalità differenziate, nell'esercizio della propria autonomia, definendo le modalità di erogazione quale servizio a rilevanza economica o in alternativa non a rilevanza economica, in base alla natura dell'interesse generale da perseguire;

- la recente riforma dello sport emanata con la legge 8 agosto 2019, n. 86 e attuata con D. Lgs. 28 febbraio 2021, n. 38 all'art. 6 stabilisce che gli impianti sportivi possono essere affidati in gestione, nel rispetto del Codice dei contratti pubblici, e della normativa euro-unitaria vigente, in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari;

- l'Amministrazione Comunale, per assicurare la spiccata valenza sociale dei propri impianti sportivi, privilegia modelli di amministrazione condivisa fondati sulla partecipazione attiva dei cittadini, nel rispetto dei principi costituzionali di sussidiarietà e proporzionalità, al fine di promuovere la pratica sportiva e garantire la fruizione degli impianti a tutta la cittadinanza in termini di accessibilità economica e fisica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza;

Considerato che:

- non risulta praticabile la soluzione della gestione diretta dell'impianto sportivo da parte del Comune con proprio personale, non essendovi risorse umane sufficienti per garantire una sistematica custodia e fruizione da parte del pubblico;

Dato atto che in data 04.11.2025, con prot. n. 1655 si provvedeva a pubblicare per avviso pubblico per manifestazione di interesse per la gestione degli impianti e delle attrezzature dell'ex campo sportivo e fabbricato ad uso sala civica in Italba di Codigoro (FE);

Considerato che, entro il termine di scadenza dell'avviso sopra individuato non perveniva alcuna manifestazione di interesse;

Considerato che, nell'avviso di cui sopra era specificato che: *"[...] nel caso non pervenga alcuna manifestazione d'interesse per l'impianto sportivo e connessa sala civica di cui all'oggetto, il Comune procederà con la proposta di affidamento diretto al soggetto già candidato, alle condizioni individuate nel presente avviso e previa verifica dei requisiti"*;

Considerato che:

- l'Associazione sopra individuata rappresenta validamente la comunità Codigorese, e si è già distinta per l'aver attivato, con la precedente convenzione, forme di collaborazione per la realizzazione di attività di interesse generale rivolte alla comunità

locale, addivenendo pertanto all'attuazione delle finalità previste dalla Legge Regionale n. 3/2023;

- l'impianto *de quo* e le relative pertinenze non è da anni utilizzato da società sportive e pertanto era concesso in uso, all'Associazione Culturale Italba APS che ne curava il decoro e utilizzava il fabbricato di servizio come sala civica;

Richiamato il prevalente orientamento della giurisprudenza contabile (Corte dei conti, sez. contr. Veneto, n. 716/2012; Corte dei conti, sez. contr. Lombardia, n. 349/2011) secondo cui il principio generale di redditività del bene pubblico può essere mitigato o escluso ove venga perseguito un interesse pubblico equivalente o addirittura superiore rispetto a quello che viene perseguito mediante lo sfruttamento economico dei beni”;

Dato atto che tale forma di gestione dei beni alternativa alla valorizzazione economica è comunque in linea con la sana gestione del patrimonio pubblico, come da ultimo confermato con deliberazione n. 251 del 17 dicembre 2024 dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei conti;

Ribadito che l'Associazione Culturale Italba APS è la sola associazione presente sul territorio che ha richiesto di potere utilizzare la struttura sportiva in discorso;

Ritenuto pertanto:

- di aderire alla richiesta di cui sopra affidando all'Associazione Culturale Italba APS l'uso e la gestione dell'impianto sportivo costituito da un campo da calcio con annesso fabbricato di servizio, sito in Italba di Codigoro (FE), Loc. Gran Linea snc, individuato catastalmente al catasto terreni al foglio n. 39, mapp. 26, e al catasto fabbricato al foglio n. 39 mapp. 220, alle condizioni di cui all'allegato schema di convenzione (All. 1) e planimetria (All. A), per un periodo di anni 5 (CINQUE) decorrenti dalla stipulazione dell'atto;

- di dichiarare la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”, immediatamente eseguibile;

Accertato che relativamente al presente procedimento, non sussistono situazioni di conflitto d'interesse, neanche potenziali, del Responsabile del Procedimento e del Dirigente responsabile ai sensi della Legge 190/2012;

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui agli articoli 49 e 147/bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;

DELIBERA

- di richiamare le premesse a fare parte integrante del presente dispositivo;
- di approvare lo schema di convenzione (All. 1) e relativa planimetria (All. A) alla presente deliberazione, che della stessa formano parte integrante e sostanziale;
- di concedere all'Associazione Culturale Italba APS l'uso e la gestione dell'impianto sportivo costituito da un campo da calcio con annesso fabbricato di servizio, sito in Italba di Codigoro (FE), Loc. Gran Linea snc, individuato catastalmente al catasto terreni al foglio n. 39, mapp. 26, e al catasto fabbricato al foglio n. 39 mapp. 220, alle condizioni di cui all'allegato schema di convenzione (All. 1) e planimetria (All. A), per un periodo di anni 5 (CINQUE) decorrenti

dalla stipulazione dell'atto;

- di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Terzo Settore e che lo stesso provvederà a stipulare e sottoscrivere la convenzione oggetto della presente deliberazione con facoltà di apportare allo schema di Convenzione di cui all'allegato "1" tutte le precisazioni che si rendessero ulteriormente utili e necessarie, senza alterarne il contenuto sostanziale;
- di procedere alla pubblicazione dei dati di cui al presente atto ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 33/2013;
- di dare atto che avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso giurisdizionale al T.A.R. Emilia Romagna entro 60 giorni o, in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla conoscenza dell'atto;
- di dichiarare la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", immediatamente eseguibile, stante la necessità di provvedere alla formalizzazione dei successivi atti ad essa relativi.

Il Responsabile del Settore
(MOLOSSI ANTONIO)

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)*

Udita l'illustrazione della proposta il Presidente apre il dibattito.

Esaurito il dibattito il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione innanzi riportata.

La proposta, con voti unanimi espressi in forma palese, è approvata.

Successivamente, il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità dell'atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Con voti unanimi espressi in forma palese, si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile.

Il presente verbale, redatto dal Segretario Generale, viene sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Sindaco
ZANARDI ALICE

IL Segretario Generale
BRIGNOLA VALERIO

	COMUNE DI CODIGORO	
	PROVINCIA DI FERRARA	
	Cron. n.	
	OGGETTO: CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE CULTURALE ITALBA	
	APS PER L'USO E LA GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO E	
	FABBRICATO AD USO SALA CIVICA DI ITALBA.	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	L'annoaddì del mese di con questa scrittura privata da valere	
	a tutti gli effetti di legge quale pubblico atto	
	TRA	
	il, nato a il, C.F....., domiciliato presso per la carica	
	presso la Residenza Municipale, nella qualità di Dirigente del Quarto Settore del	
	Comune di Codigoro autorizzato alla stipulazione e sottoscrizione dei contratti in	
	virtù del disposto dell'art. 107 comma 3 D.Lgs. 267/2000, il quale agisce in	
	rappresentanza e quindi in nome, per conto ed esclusivo interesse del Comune	
	medesimo (C.F.),	
	E	
	Il Sig. nato a (....) ile residente a (.....) in	
	via , C.F., il quale dichiara di intervenire al presente atto in	
	qualità di Presidente pro-tempore dell'Associazione con sede in	
	e quindi in nome, per conto ed interesse dell'Associazione medesima.	
	Di comune accordo le parti, in grado di leggere e scrivere, rinunciano	
	all'assistenza dei testimoni.	
	Premesso che:	
	- l'Associazione, con nota acquisita al prot. n. del, e,	

ha chiesto la concessione in gestione del Campo sportivo e sala Polivalente di Italba per svolgere attività di “promozione sociale” per cui è stata costituita tale associazione;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n.del, esecutiva ai sensi di legge, che si chiama a far parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegata, l'Amministrazione Comunale di Codigoro stabiliva, per le specifiche e peculiari motivazioni in essa individuate, di cedere in comodato d'uso gratuito all'Associazioneper la gestione degli impianti e delle attrezzature del Campo Sportivo e relativo fabbricato ad uso sala civica per il periodo di anni, decorrenti dalla data di stipulazione della convenzione;

Tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Il Comune di Codigoro cede l'uso e la gestione, alle condizioni specificate in appresso, all'Associazione.....degli impianti, attrezzature ed ogni altra pertinenza del Campo Sportivo Polivalente di Italba sito ad Italba in Loc. Gran Linea censito al catasto fabbricato al foglio 39 mapp. n. 220 (fabbricato) e al catasto terreni al foglio 39 mapp. 26 (area esterna) nello stato di fatto in cui attualmente si trovano, il tutto come meglio specificato nella planimetria (all. A) allegata che, sottoscritta dalle parti, si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

L'impianto sportivo concesso in uso si compone dei seguenti immobili:

- n. 1 fabbricato ad uso sala polivalente con servizi;
- area esterna con terreno di gioco.

ART. 2

La concessione è data per un periodo di annidecorrenti dalla data di

sottoscrizione della presente convenzione.

L'Associazione, alla scadenza del termine pattuito, si obbliga alla restituzione dell'immobile in oggetto all'Amministrazione Comunale alla quale, in ogni caso, nell'ipotesi di sopravvenuta e urgente necessità, è concesso di richiederne il rilascio immediato.

Le parti possono recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso con lettera raccomandata A.R. da inviarsi all'altra parte, almeno tre mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

Articolo 3

L'Associazione si impegna a destinare l'immobile concesso in comodato a sede sociale ed alla realizzazione dei fini previsti dal proprio Statuto.

ART. 4

L'Associazione potrà utilizzare l'immobile per lo svolgimento di proprie attività sociali e ricreative, senza corrispondere alcun compenso o canone al comune di Codigoro per il sopracitato periodo di concessione in uso.

L'Associazione si assume ogni più ampia responsabilità per la buona conservazione dei beni affidati e si accolla tutti gli oneri occorrenti per la custodia, per la manutenzione ordinaria e per i consumi di energia elettrica, acqua, ecc, i cui contatori dovranno perciò essere volturati e intestati, finché dura la concessione, alla concessionaria.

Più in particolare:

a) la custodia della struttura dovrà essere assegnata al legale rappresentante dell'Associazione;

b) la manutenzione ordinaria dovrà essere fatta per tutti gli impianti, attrezzature e pertinenze della struttura, ivi compresa la pulizia dei servizi ad esso collegati

(doccia, bagni), nonché la falciatura delle erbe nelle aree interne ed esterne alla struttura.

L'Associazione dovrà provvedere a proprie spese all'adeguamento degli impianti alle norme di sicurezza al fine di assicurare l'agibilità degli immobili concessi in uso.

La concessione verrà revocata, previa diffida da parte del Comune, qualora l'associazione non provveda agli adeguamenti degli impianti secondo quanto previsto dalla normativa in vigore.

Alla scadenza del contratto, ovvero in caso di recesso a norma dell'art. 2, le addizioni, migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dall'Associazione sugli immobili concessi in uso resteranno acquisite all'immobile senza obbligo di compenso o indennizzo da parte del Comune, anche se eseguite con il consenso dell'Ente.

ART. 5

L'Amministrazione Comunale, previ i necessari accordi che di volta in volta saranno presi, potrà disporre del campo in occasione di manifestazioni indette o patrocinate dal Comune.

ART. 6

L'Associazione dichiara di esonerare e tenere indenne il Comune dalla responsabilità civile per danni o infortuni che possano derivare a terzi, incluso compreso il personale addetto all'uso della struttura, derivante dall'uso e dalle attività svolte nella struttura in uso. In particolare, si impegna a richiedere tutte le autorizzazioni necessarie per l'espletamento delle attività e ad ottemperare alle disposizioni di legge in materia.

L'Associazione si obbliga a stipulare idonea polizza assicurativa per la copertura

di rischi derivanti da danni alle persone, anche che frequentano il locale.

A richiesta del Comune, l'Associazione dovrà esibire copia della polizza e delle quietanza di pagamento del premio.

ART. 7

Tutte le spese del presente atto, imposta di bollo ed imposta di registro sono a carico dell'Associazione.

Art. 8

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si farà riferimento alle norme contenute nel Codice Civile e le altre leggi vigenti in materia.

Art. 9

A pena di nullità, qualunque modifica al presente contratto dovrà essere inderogabilmente apportata con atto scritto, sottoscritto da entrambe le parti.

Art.10

Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto si richiamano le norme previste dall'articolo 1083 e seguenti del codice civile e le altre leggi vigenti in materia di comodato.

Art. 11

Per ogni controversia concernente l'interpretazione, l'applicazione o la risoluzione del presente contratto, viene designato quale foro competente il Tribunale di Ferrara.

Articolo 12

Le parti, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dichiarano di trattare i dati contenuti nel presente atto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e l'adempimento

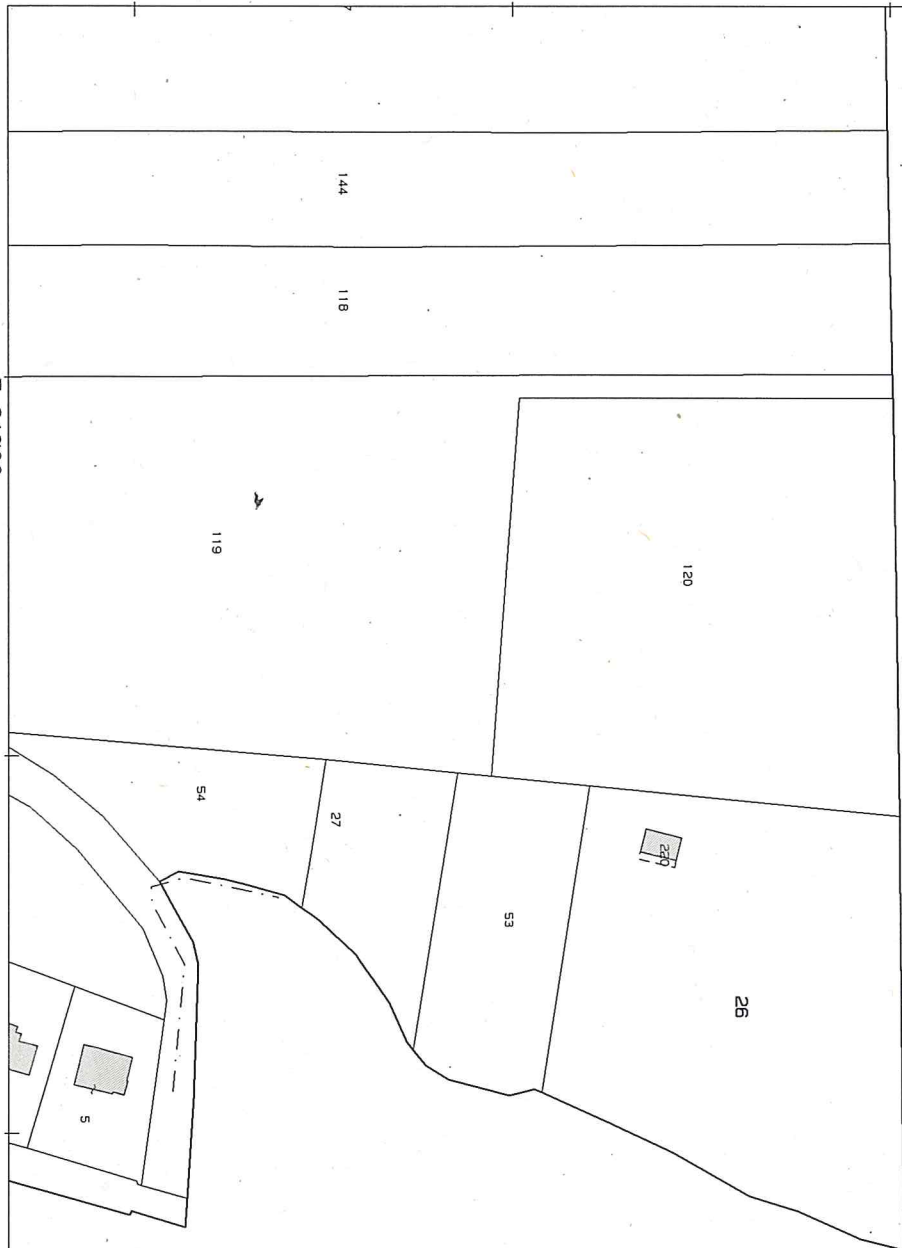
degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia.

Letto, firmato e sottoscritto

IL COMUNE DI CODIGORO

L'ASSOCIAZIONE

Allegato 1



Agenzia del Territorio
CATASTO FABBRICATI
Ufficio Provinciale di
Ferrara

Dichiarazione protocollo n. FE0043957 del 17/05/2006

Planimetria di u.i.u. in Comune di Codigoro

Fronte

civ.

Identificativi Catastali:

Sezione:

Foglio: 39

Particella: 220

Subalterno:

Compilata da:

Bondi Gianni

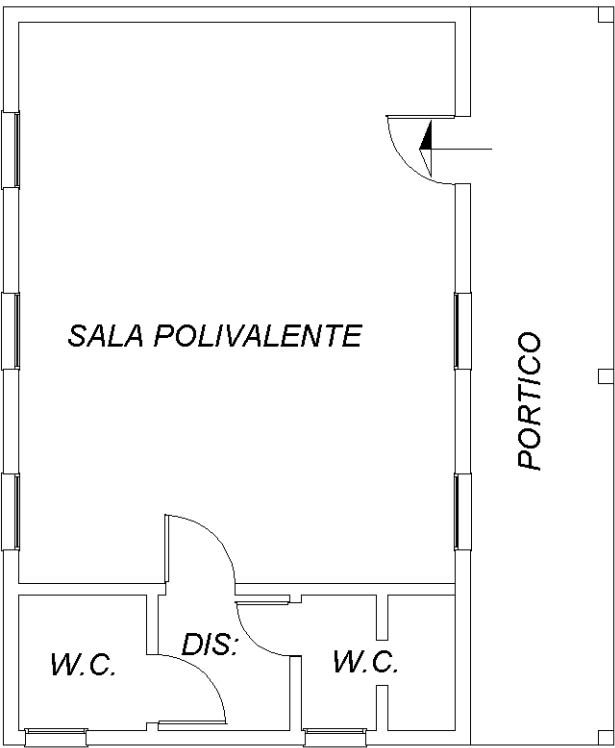
Iscritto all'albo:
Geometri

Prov. Ferrara

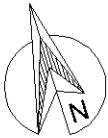
N. 2035

Scheda n. 1

Scala 1:200



Piano Terra
H. 3.00



Ultima planimetria in atti

Data: 12/07/2022 - n. T56388 - Richiedente: GHRLSN71A13A940P

Totale schede: 1 - Formato di acquisizione: A4(210x297) - Formato stampa richiesto: A4(210x297)



COMUNE DI CODIGORO

PROVINCIA DI FERRARA

Proposta N. 2025 / 1259
SERVIZIO CONTRATTI E APPALTI

OGGETTO: CONVENZIONE PER L'USO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI E DELLE
ATTREZZATURE DELL'EX CAMPO SPORTIVO E FABBRICATO AD USO SALA CIVICA
IN ITALBA DI CODIGORO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 21/11/2025

IL DIRIGENTE
MOLOSSI ANTONIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CODIGORO

PROVINCIA DI FERRARA

Proposta N. 2025 / 1259
SERVIZIO CONTRATTI E APPALTI

OGGETTO: CONVENZIONE PER L'USO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI E DELLE
ATTREZZATURE DELL'EX CAMPO SPORTIVO E FABBRICATO AD USO SALA CIVICA
IN ITALBA DI CODIGORO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 49, 147, comma 1 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000n, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, si attesta la regolarità contabile del presente atto in relazione agli effetti diretti e/o indiretti che lo stesso produce sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente esprimendo parere *FAVOREVOLE*

Lì, 21/11/2025

IL DIRIGENTE
LECCIOLI GIORGIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CODIGORO

PROVINCIA DI FERRARA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Deliberazione di Giunta comunale N. 128 del 27/11/2025

Oggetto: CONVENZIONE PER L'USO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE DELL'EX CAMPO SPORTIVO E FABBRICATO AD USO SALA CIVICA IN ITALBA DI CODIGORO.

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva alla data di adozione della stessa, in quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Codigoro, 27/01/2026

**IL SEGRETARIO GENERALE
BRIGNOLA VALERIO**

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)*



COMUNE DI CODIGORO

PROVINCIA DI FERRARA

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Deliberazione di Giunta comunale N. 128 del 27/11/2025

Oggetto: CONVENZIONE PER L'USO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE DELL'EX CAMPO SPORTIVO E FABBRICATO AD USO SALA CIVICA IN ITALBA DI CODIGORO.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'albo pretorio telematico di questo Comune a partire dal 08/01/2026 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Codigoro, 27/01/2026

IL SEGRETARIO GENERALE
BRIGNOLA VALERIO

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)*